

**Determinazione  
del Dirigente della  
DIREZIONE SERVIZI ALLE IMPRESE, SPL E PARTECIPAZIONI**

N. 11 – 12075 /2019

**OGGETTO: A.T.I.V.A. S.P.A. AUTOSTRADA TORINO-IVREA-VALLE D’AOSTA S.P.A.  
ACQUISIZIONE PARERI.  
(U.I. EURO 38.064,00)**

**Il Dirigente**

Premesso che:

- dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell’art. 1, commi 16 e 47, della L. 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni.
- la Città metropolitana è azionista, con una quota di partecipazione pari al 17,64735% del capitale sociale, di ATIVA SPA che ha per oggetto la gestione e l’esercizio delle autostrade Torino-Ivrea-Valle d’Aosta, Ivrea-Santhià e Sistema Autostradale Tangenziale di Torino e della diramazione autostradale Torino-Pinerolo, nonché la progettazione, la costruzione, la gestione e l’esercizio di tutti gli eventuali relativi completamenti, diramazioni e raccordi.
- in data 31 agosto 2016 è intervenuta la scadenza del periodo di durata della concessione, assentita ad ATIVA, di costruzione ed esercizio delle autostrade A5 Torino-Ivrea-Quincinetto, A4-5 Ivrea-Santhe e Sistema Autostradale Tangenziale di Torino.
- nelle more del perfezionamento di successivi atti, tenuto conto della citata scadenza e della richiesta del Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di proseguire, a far data dal 1° settembre 2016 ATIVA sta procedendo nella gestione della concessione medesima secondo i termini e le modalità previste dalla già vigente Convenzione in modo da garantire l’espletamento del servizio autostradale senza soluzione di continuità.
- il Ministero ha indetto la gara per l’affidamento in concessione di tratte autostradali A21 Torino-Alessandria-Piacenza, A5 Torino-Ivrea-Quincinetto, Bretella di collegamento A4/A5 Ivrea-Santhe, la diramazione Torino-Pinerolo e il SATT con termine per la presentazione delle domande di partecipazione fissato al 18/11/2019.
- la Società ATIVA era soggetta all’attività di direzione e coordinamento esercitata congiuntamente, in forza di patto di sindacato, da Società Iniziative Autostradali e Servizi - SIAS S.p.A. e Mattioda Autostrade S.p.a.
- nel mese di aprile 2019 SIAS ha disdettato i suddetti patti parasociali, che saranno definitivamente privi di efficacia a far data dall’11 novembre 2019.

Preso atto, anche sulla base della nota del Segretario generale di questo Ente prot. n. 89552 del 23.10.2019 e della nota di Mattioda Autostrade S.p.a. prot. n. 14/2019 del 25.10.2019 (pervenuta in data 31.10.2019, ns. prot. n. 92843 del 4.11.2019), che:

- nel corso di interlocuzioni tra gli azionisti di ATIVA intervenute nelle scorse settimane è stata comunicata alla Città metropolitana la volontà dei soci industriali Mattioda e SIAS, da realizzarsi anche attraverso le posizioni dei consiglieri di amministrazione di loro rispettiva designazione nel Consiglio di Amministrazione di ATIVA, di non consentire ad ATIVA di partecipare alla indetta gara per l’affidamento in concessione delle tratte autostradali di cui in premessa e ciò al fine di

favorire la partecipazione alla gara stessa di altra società del Gruppo ASTM S.p.a.. In coerenza con tale assunto SIAS ha chiesto ad ATIVA di convocare l'assemblea degli azionisti per deliberare lo scioglimento e la liquidazione della società.

- il socio di ATIVA Mattioda Autostrade S.p.a., nell'ambito di una complessa operazione di dismissione delle proprie partecipazioni autostradali, intende cedere a SIAS una quota parte della propria partecipazione, corrispondente al 31,17% del capitale sociale di ATIVA al prezzo di euro 48.923.000,00 – offerta in prelazione ai soci ATIVA - con la conseguenza che il Gruppo SIAS diventerà, al momento del perfezionamento della compravendita e subordinatamente al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli azionisti di ATIVA, il socio detentore della maggioranza dei voti nonché socio di controllo di ATIVA ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

- in tale contesto, nel corso delle interlocuzioni tra ASTM S.p.a. (che ha recentemente incorporato il Gruppo SIAS S.p.a.) nella persona dell'amministratore delegato ed altri collaboratori, e la Città metropolitana nella persona di rappresentanti degli organi di indirizzo politico e del Segretario generale dell'Ente, è stato prospettato l'interesse di ASTM ad acquistare la partecipazione della Città metropolitana in ATIVA anche con modalità utili a favorire una partecipazione della stessa Città metropolitana nella compagine sociale di apposito soggetto giuridico (SPV) controllato dal Gruppo ASTM, che sarà deputato a partecipare alla gara per l'affidamento della concessione autostradale di cui in premessa e subordinatamente alla condizione che lo stesso soggetto risulti aggiudicatario della gara; l'ipotesi è stata via via perfezionata in uno scambio di bozze di accordo che alla data attuale è stilato nella versione n. 8.

- il Segretario generale dell'Ente ha comunicato al dirigente della Direzione Servizi alle imprese, SPL, partecipazioni che l'Amministrazione ritiene necessario avvalersi, per la valutazione della complessa vicenda suesposta, dell'apporto di professionisti esperti in diritto amministrativo, civile e commerciale a supporto e a sostegno tecnico dell'Amministrazione e in particolare per attività consistenti in analisi della documentazione a disposizione dell'Amministrazione stessa, individuazione della strategia da adottare al fine di tutelare al meglio il valore patrimoniale della partecipazione della Città metropolitana in ATIVA, anche alla luce delle suindicate decisioni dei soci Mattioda e SIAS di non consentire ad ATIVA di partecipare alla gara per l'affidamento in concessione delle tratte autostradali e del prospettato ingresso della Città metropolitana nella citata SPV.

Preso atto che il Presidente di ATIVA ha convocato con nota prot. ATV/DILEG 236/2019/U del 29 ottobre 2019 (ns. prot. PEC n. 91530 del 29.10.2019) l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti presso la sede della Società per il giorno 14 novembre 2019, alle ore 11.30 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Sede ordinaria

1) Bando di gara per l'affidamento congiunto delle concessioni Ativa e Satap A21 – Informativa anche in ordine alla mancata impugnazione del bando di gara

Sede straordinaria

1) Proposta dell'azionista SIAS S.p.A. di scioglimento anticipato della Società;  
2) Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile comma 1, lettere a), b) e c);

Sede ordinaria

2) Determinazioni ai sensi dell'art. 2364 c.c., comma 1, nn. 2), 3), 4)

Atteso che nell'ambito della dotazione organica della Città metropolitana non sono individuabili le specifiche competenze professionali esperte nelle materie di cui l'Amministrazione ritiene necessario avvalersi e che, pertanto, occorre affiancare l'ufficio di professionalità esterne atte a garantire, nell'interesse dell'Amministrazione, l'attività richiesta.

Considerato, peraltro, non conveniente acquisire in via permanente maggiori risorse umane, attesa la temporaneità e straordinarietà delle prestazioni in discorso.

Tenuto conto che gli eventi narrati in premessa si sono verificati in rapida successione nel giro di pochi giorni e che l'Amministrazione deve poter adottare le necessarie valutazioni in tempi estremamente ridotti, considerata in particolare la scadenza temporale ravvicinata dell'Assemblea degli azionisti di ATIVA e la necessità di adottare eventuali azioni a tutela degli interessi e dei diritti dell'Amministrazione, eventi non compatibili con i tempi necessari per l'esperimento di procedure comparative tese alla selezione delle professionalità in esame che avrebbero comportato la necessità di effettuare pubbliche selezioni, aperte, ai fini della loro effettività, per non meno di trenta giorni, sulla base di criteri predeterminati per la selezione dei profili concorrenti (art. 58 del Regolamento per l'accesso agli impieghi).

Dato atto che nelle more dell'adozione delle proposte di variazione di bilancio e integrazione del DUP finalizzate ad inserire gli incarichi oggetto del presente provvedimento nel documento programmatico, ritenendo sussistenti, per le ragioni suesposte, le condizioni di urgenza per derogare all'esperimento di procedura comparativa per l'individuazione di professionisti cui affidare l'attività in oggetto, si è proceduto:

- ad interpellare tre professionisti in possesso di esperienza pluriennale e qualificata nel settore specifico, individuati nelle seguenti persone:

- prof. avv. Giuseppe Di Chio: già docente di Istituzioni di Diritto Privato, di Diritto Commerciale e di Diritto Bancario nelle facoltà di Economia e Commercio di Cagliari, Trento e Novara, è stato docente di diritto Commerciale presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino ove è attualmente professore associato di Diritto Commerciale, di Diritto Bancario ed Assicurativo, di Diritto degli intermediari finanziari e di Diritto dei Mercati finanziari. Autore di numerose pubblicazioni sui temi delle partecipazioni pubbliche, delle società in-house, delle associazioni temporanee di imprese e del project financing, ha prestato consulenza e assistenza giudiziaria ad enti pubblici e società partecipate.

- dott. Davide Di Russo: dottore commercialista ed iscritto nel Registro dei revisori contabili, perito del Tribunale dal 1999 ricopre molteplici ruoli all'interno di organi professionali tra i quali Vice presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, componente del Consiglio di Sorveglianza dell'Organismo Italiano di Contabilità, Componente dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno, è stato presidente della commissione "Governance delle Partecipate" e membro della commissione "Servizi pubblici" del piano d'area relativa agli "Enti Pubblici" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ha rivestito il ruolo di Presidente e componente del collegio sindacale di numerose società ed enti pubblici e dal 2010 al 2015 è stato Presidente del Collegio dei Revisori della Provincia di Torino. Ha svolto consulenze nei confronti di enti pubblici, società pubbliche e private in materia fiscale e societaria, in particolare in relazione alla compravendita di quote, alle operazioni straordinarie, alla stima e valutazione.

- prof. avv. Carlo Emanuele Gallo: già docente di Diritto Amministrativo presso le Università di Bergamo e di Catania, ha insegnato Diritto Pubblico, Diritto Regionale e degli enti locali e Diritto pubblico dell'economia presso la Facoltà di Economia dell'Università di Torino, attualmente è professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino. Autore di numerosissime pubblicazioni ha assistito enti pubblici e privati in attività stragiudiziale e giudiziale avanti il giudice ordinario, amministrativo, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e la Corte Costituzionale.
- ad illustrare ai predetti professionisti le problematiche in discorso in occasione di una riunione tenutasi in data 19 ottobre 2019 alla presenza del Segretario generale e del Vicesindaco metropolitano, nella quale è stata verificata positivamente la disponibilità e l'interesse degli stessi a prestare l'assistenza alla Città metropolitana. Le problematiche di cui sopra sono state inoltre meglio puntualizzate nella nota del Segretario generale trasmessa via email ai citati soggetti in data 21.10.2019 e in data 23.10.2019 e nel corso di ulteriori due incontri nei quali il Segretario generale ha illustrato le otto versioni di ipotesi elaborate per l'accordo con ASTM.
- a richiedere in data 21 ottobre 2019 ai tre professionisti di presentare entro il termine del 28.10.2019 un preventivo di spesa (corredato dal curriculum professionale) per l'attività di analisi della documentazione a disposizione dell'Amministrazione, individuazione della strategia da adottare, predisposizione di tutto quanto necessario affinché gli organi competenti della Città metropolitana possano prendere le necessarie ed opportune decisioni per tutelare e valorizzare al meglio la partecipazione in ATIVA.

Dato atto che entro il termine fissato per le ore 12,00 del giorno 28 ottobre 2019 sono pervenuti i seguenti preventivi:

- preventivo presentato dal prof. avv. Giuseppe Di Chio (ns. prot. n. 90243 del 24.10.2019) per un importo di euro 10.000,00 oltre accessori (IVA e CPA)
- preventivo presentato dal dott. Davide Di Russo (prot. n. 90252 del 24.10.2019) per un importo di euro 10.000,00 oltre accessori (IVA e CPR)
- preventivo presentato dal prof. avv. Carlo Emanuele Gallo (prot. n. 90498 del 25.10.2019) per un importo di euro 10.000,00 oltre CPA e IVA.

Ritenuto che i citati preventivi siano congrui in relazione alla natura ed ai contenuti dell'incarico da conferire ed alla professionalità altamente specialistica posseduta dai tre professionisti, come risulta dalla scheda istruttoria depositata agli atti.

Richiamati:

- l'art. 110, comma 6, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, ai sensi del quale, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
- l'art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. che individua i presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi esterni, demandando ai regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dei singoli enti locali l'adeguamento a tali principi.

Richiamato l'art. 3, comma 55, Legge Finanziaria 2008, come modificato dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25/672008, n. 112, ai sensi del quale gli enti locali possono stipulare contratti di

collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste dal programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del T.U.E.L..

Richiamato il "Regolamento per l'accesso agli impieghi" ed in particolare l'art. 2 ai sensi del quale l'Amministrazione può acquisire prestazioni di lavoro mediante contratti di lavoro autonomo e/o consulenza, finalizzati a soddisfare esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio, in via eccezionale; nonché gli artt. 53 ss. dello stesso Regolamento che definiscono criteri, modalità e procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo.

Dato atto che il citato Regolamento stabilisce all'art. 60, comma 1, quanto segue:

*"Articolo 60 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa.*

*1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:*

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 58, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;*
- b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualifica te in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;*
- c) per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto; (...)"*

Vista la nota email del Segretario generale datata 7.11.2019 e considerato che:

- il perimetro della discrezionalità esercitabile dall'Ente in sede di Regolamento risale agli obblighi generali di imparzialità, trasparenza, non discriminazione ed economicità che presiedono all'azione amministrativa.
- la regola è sicuramente la comparazione delle candidature, per i principi espressi, ma è ammissibile dalla legge che il Regolamento contempri fattispecie che derogano alla regola stessa.
- la legittimità della deroga regolamentare deve essere misurata secondo un principio di ragionevolezza ed adeguatezza della regola secondo un bilanciamento degli interessi o beni giuridici intaccati nel caso di specie, per il quale appare applicabile la previsione del Regolamento che contempla l'affidamento in via d'urgenza (art. 60, comma 1, lett. b))

Richiamato il parere espresso dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del Piemonte con la deliberazione n. 421/2013/SRCPIE/IADC secondo cui "(...) Pertanto, il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza:

- a) procedura comparativa andata deserta;*
- b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;*
- c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la "particolare urgenza" deve*

*essere “connessa alla realizzazione dell’attività discendente dall’incarico” (ex plurimis, deliberazione Sez. Contr. Lombardia n. 67/2012/IADC). (...)”*

Dato atto che gli incarichi oggetto della presente determinazione sono inseriti nel “Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione - studio - ricerca e consulenza anno 2019” giusta deliberazione del Consiglio metropolitano prot. n. 11116/2019 del 6.11.2019, esecutiva ai sensi di legge.

Dato atto che:

- l’affidamento dell’incarico in oggetto avviene nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 3, comma 55, della L. 244/2007 e s.m.i., in quanto le attività oggetto dell’incarico rientrano tra le finalità istituzionali dell’Ente previste dall’ordinamento e la gestione delle partecipazioni in società di capitali rientra nelle funzioni e nelle competenze del Consiglio Metropolitano ai sensi della normativa vigente.
- a norma del Regolamento per l’accesso agli impieghi nell’Ente la competenza per l’affidamento dell’incarico in parola spetta al Dirigente del Servizio che intende avvalersene.

Valutato, in relazione ai contenuti della Circolare interna del Segretario Generale del 23.9.2019 prot. n. 79607 che:

- il contenuto dell’incarico è strettamente connesso alla gestione delle partecipazioni societarie di proprietà dell’Ente, di competenza della Direzione Servizi alle imprese, SPL e partecipazioni, secondo l’obiettivo “Indirizzo e controllo delle partecipazioni dell’ente in enti, istituzioni ed aziende” del DUP.
- l’affidamento degli incarichi è eccezionale e temporaneo, in relazione all’impossibilità di ricevere supporto interno da parte di altri uffici.
- l’incarico è altamente professionale e specialistico poiché richiede la predisposizione di parere su aspetti di particolare complessità atto a consentire agli organi competenti della Città metropolitana di adottare le necessarie ed opportune decisioni per tutelare e valorizzare al meglio la partecipazione dell’Ente in ATIVA SPA.
- l’incarico riveste carattere di particolare urgenza in quanto l’Amministrazione deve poter adottare le necessarie valutazioni in tempi estremamente ridotti prima dell’Assemblea dei soci convocata per il giorno 14 novembre 2019.
- in correlazione alla natura e all’importo dell’incarico, occorre il parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti in quanto di importo superiore a 5.000,00 (come indicato nella circolare succitata); altresì risulta cogente l’obbligo di sottoporre il presente provvedimento alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 42 della Legge 30.12.2004, n. 311.

Tutto quanto sopra premesso e considerato.

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per l’affidamento degli incarichi all’avv. prof. Giuseppe Di Chio, al dott. Davide Di Russo e all’avv. prof. Carlo Emanuele Gallo in ragione della contingente circostanza riconducibile alla particolare urgenza legata alla imminente Assemblea degli azionisti di ATIVA, tale da non consentire il ricorso a procedure comparative, vertendosi inoltre nel campo di attività comportante prestazione di natura legale ed amministrativa che postula

il possesso di competenze specialistiche di particolare complessità non altrimenti comparabili ed atteso che i suddetti professionisti hanno manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico.

Vista la scheda istruttoria sui presupposti e accertamento delle condizioni per il conferimento degli incarichi in oggetto, ai sensi degli artt. 56 e 57 del vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi nella Provincia di Torino, depositata agli atti dell'Ufficio.

Visti gli schemi di contratto composti da n. 13 articoli, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 3), nel quale sono meglio definiti tempi, modi e condizioni per l'espletamento degli incarichi;

Ritenuto di stabilire che gli incarichi hanno natura temporanea e altamente qualificata e dovranno essere espletati nel termine di 45 giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto, salvo proroga da accordarsi in presenza di specifiche e motivate necessità.

Dato atto che sono in corso di acquisizione da parte della Centrale Unica Appalti e Contratti gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli incaricandi nel corso del procedimento di affidamento di cui all'oggetto, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento stesso, e che pertanto la Città metropolitana si riserva la facoltà di recesso nel caso in cui i predetti controlli dovessero dare esito negativo.

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti espresso con verbale n. 41 dell'8/11/2019;

Richiamati:

- la D.C.M. prot. n. 1890/2019 del 26/02/2019 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati, articolato per competenza e per cassa;
- il decreto della Sindaca metropolitana prot. n. 144-3895/2019 del 30 aprile 2019 con cui è stato approvato il PEG 2019;
- la D.C.M. prot. n. 258-11116/2019 del 6.11.2019 con cui è stata approvata la terza variazione al DUP 2019
- la D.C.M. prot. n. 259-10899/2019 del 6.11.2019 con cui è stata approvata la quarta variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati e il Decreto della Sindaca Metropolitana prot. n. 420-10900 del 7.11.2019 con cui è stata approvata la quinta variazione al PEG 2019;

Dato atto che la spesa complessiva che ammonta ad euro 38.064,00 comprensiva di cassa previdenza ed IVA al 22% al lordo della ritenuta d'acconto del 20% viene applicata, nel rispetto della "competenza finanziaria potenziata" di cui al D. Lgs. 118/2011, come segue:

- per euro 12.688,00 a favore del prof. avv. Giuseppe Di Chio cod. Soggetto 120222 sulla Missione/Programma 01/05 Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019 - cap. 16063 - Macroaggregato 03 - COFOG 01.3 Servizi generali - Cod. transazione UE 8 - Codice Piano dei Conti V livello 1.03.02.11.001 del PEG 2019;
- per euro 12.688,00 a favore del dott. Davide Di Russo cod. Soggetto 73163 sulla Missione/Programma 01/05 Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019 - cap. 16063 - Macroaggregato 03 - COFOG 01.3 Servizi generali - Cod. transazione UE 8 - Codice Piano dei

Conti V livello 1.03.02.11.001 del PEG 2019;

- per euro 12.688,00 a favore del prof. avv. Carlo Emanuele Gallo cod. Soggetto 107211 sulla Missione/Programma 01/05 Titolo I “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 - cap. 16063 – Macroaggregato 03 – COFOG 01.3 Servizi generali - Cod. transazione UE 8 - Codice Piano dei Conti V livello 1.03.02.11.001 del PEG 2019;

Dato atto che la spesa di euro 38.064,00 rientra nei limiti di cui all’art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa 2019 e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell’articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l’art. 48 dello Statuto Metropolitano;

## **DETERMINA**

1) di conferire, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate, l’incarico consistente in analisi della documentazione a disposizione dell’Amministrazione, individuazione della strategia da adottare, predisposizione di tutto quanto necessario affinché gli organi competenti di questa Amministrazione possano prendere le necessarie ed opportune decisioni per tutelare al meglio il valore patrimoniale della partecipazione della Città metropolitana in ATIVA, alla luce delle decisioni dei soci di non consentire ad ATIVA di partecipare alla gara indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’affidamento in concessione delle tratte autostradali di cui in premessa e all’interesse manifestato dal Gruppo ASTM Spa di acquisire la partecipazione della Città metropolitana in ATIVA con modalità utili a favorire l’ingresso dell’Amministrazione nella compagine sociale di apposito soggetto giuridico (SPV) controllato dal Gruppo ASTM, che parteciperà alla gara di cui si è narrato in premessa, ai seguenti professionisti:

- prof. avv. Giuseppe Di Chio dello Studio Legale Di Chio Disegni e Associati con sede in Torino Via San Quintino, 10

- dott. Davide Di Russo con studio in Torino, Via Carlo Alberto, 43

- prof. avv. Carlo Emanuele Gallo con studio in Torino, Via Palmieri, 40

per un una spesa di euro 10.000,00 oltre C.P.A. per euro 400,00 e IVA al 22% per euro 2.288,00 e così per complessivi euro 12.688,00 al lordo della ritenuta d'acconto (preventivi depositati agli atti d'ufficio) per ciascun professionista suindicato;

2) di dare atto che gli incarichi di cui al punto 1) del presente dispositivo saranno regolati alle condizioni di cui agli schemi di contratto, composti di n. 13 articoli, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approvano (Allegati 1, 2, 3);

3) di dare atto che dall'esame dei curricula vitae dei professionisti, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, risulta che gli stessi possiedono i requisiti necessari all'espletamento dell'incarico di che trattasi (Allegati 4, 5, 6);

4) di dare atto che i professionisti sopra richiamati non versano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come da attestazione dello scrivente costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato 7);

5) di dare atto che è stata acquisita l'autocertificazione sottoscritta dai professionisti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1 lett c), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegati 8, 9, 10);

6) di registrare sulle scritture contabili dell'esercizio 2019, sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (iniziativa n. 2019/914) la spesa complessiva di euro 38.064,00 per l'affidamento degli incarichi al prof. avv. Giuseppe Di Chio, al dott. Davide Di Russo, al prof. avv. Carlo Emanuele Gallo;

7) di impegnare la spesa complessiva lorda di euro 38.064,00 come segue:

- per euro 12.688,00 a favore del prof. avv. Giuseppe Di Chio dello Studio Legale Di Chio Disegni e Associati P. IVA 09188530019 cod. soggetto 120222 sulla Missione/Programma 01/05 Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019 - cap. 16063 – Macroaggregato 03 – COFOG 01.3 Servizi generali - Cod. transazione UE 8 - Codice Piano dei Conti V livello 1.03.02.10.001 del PEG 2019;

- per euro 12.688,00 a favore del dott. Davide Di Russo cod. Soggetto 73163 P. IVA 06811180014 sulla Missione/Programma 01/05 Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019 - cap. 16063 – Macroaggregato 03 – COFOG 01.3 Servizi generali - Cod. transazione UE 8 - Codice Piano dei Conti V livello 1.03.02.10.001 del PEG 2019;

- per euro 12.688,00 a favore del prof. avv. Carlo Emanuele Gallo codice soggetto 107211 sulla Missione/Programma 01/05 Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019 - cap. 16063 – Macroaggregato 03 – COFOG 01.3 Servizi generali - Cod. transazione UE 8 - Codice Piano dei Conti V livello 1.03.02.11.001 del PEG 2019;

8) di disporre che il pagamento avverrà a completamento della prestazione, previa consegna dei

pareri entro il termine previsto;

9) di dare atto che sono ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli incaricandi nel corso del procedimento di affidamento di cui in premessa, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento stesso;

10) di riservarsi la facoltà di recesso dal contratto, previo esperimento della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990, qualora gli incaricandi, in conseguenza della completa acquisizione degli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, non dovessero risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla legge ai fini del presente affidamento, ovvero dovessero risultare destinatari di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

11) di dare atto che per il presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari) e, in particolare, che nel contratto verrà inserita la clausola secondo cui "L'affidatario, a pena nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e del D.L. 12/11/2010 n. 187; le parti danno altresì atto che il contratto verrà immediatamente risolto qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopracitata norma ovvero senza avvalersi di conto corrente bancario o postale";

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191

Torino, 13.11.2019

Il Dirigente  
dott. Fortunato Asprea  
*(f.to in originale)*